

Comune di MONDAINO

Provincia di RIMINI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Tutela dei dati personali.
2	Determinazione dell'aliquota.	7	Rinvio ad altre disposizioni.
3	Disciplina della riscossione.	8	Entrata in vigore del regolamento.
4	Pubblicità del regolamento e degli atti.		
5	Rinvio dinamico		

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Mondaino, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche nella misura dello 0,80 (zerovirgolaottanta) punti percentuali.

2. La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno spetta al Consiglio Comunale, che può variarla modificando il presente regolamento.

Art. 3

Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento verrà eventualmente integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 4

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 5

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 7

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.